

# Scissione con finanziamento dei soci tassata al 3 per cento

## DIRITTO DELL'ECONOMIA

In due ordinanze la Cassazione stabilisce l'imposta proporzionale

Registro sull'atto richiamato in un contratto successivo

Angelo Busani

Tassato con imposta proporzionale di registro il finanziamento-soci enunciato in un atto di scissione: è questa la decisione-shock, senza precedenti, contenuta in due ordinanze "gemelle" della Cassazione depositate il 5 marzo 2020 (6157 e 6158), dalle quali deriva, in sostanza, che, invece di una tassazione dell'atto di scissione con l'imposta di registro in misura fissa, gli si deve applicare l'imposta proporzionale.

Le decisioni della Cassazione non sono per nulla condivisibili. La tassazione "per enunciazione" è contemplata dall'articolo 22 del Dpr 131/1986 (il Testo unico dell'imposta di registro), il quale sancisce che se in un atto sono enunciate disposizioni «contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati» l'imposta di registro si applica, oltre che all'atto enunciante (quello cioè contenente l'enunciazione), «anche alle disposizioni enunciate». Tuttavia, la legge precisa, quale presupposto indefettibile della tassazione per enunciazione, che l'atto enunciante e l'atto enunciato siano «posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione» (su questo aspetto le ordinanze 6157 e 6158 non spendono una sola parola).

Ora, l'atto di scissione è un contratto che interviene tra la società scissa e la società beneficiaria, nel quale si dà esecuzione alle deliberazioni dei soci delle società, aventi a oggetto l'approvazione del progetto di scissione. Se nell'atto di scissione è, dunque, menzionato un credito o un debito da finanziamento-soci (in quanto evidentemente si tratta di una posta che deve passare dalla società scissa alla società beneficiaria), l'atto enunciante (l'atto di scissione) non in-

terviene tra le «stesse parti» dell'atto enunciato (il contratto di finanziamento-soci), in quanto:

- l'atto di scissione ha come "parti" la società scissa e la società beneficiaria;
- il contratto di finanziamento ha come "parti" la società finanziata e il socio finanziatore: quest'ultimo non è "parte" dell'atto di scissione e ciò impedisce di aumentare la sua tassazione con l'imposta dovuta per l'enunciazione.

Pertanto l'atto di scissione deve essere tassato con la sola applicazione dell'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro (articolo 4, lettera f), Tariffa Parte Prima allegata al Dpr 131); e non può essergli applicata, per la carenza di presupposto, la tassazione per enunciazione del contratto di finanziamento-soci, vale a dire (se si tratta di un finanziamento stipulato al di fuori del campo di applicazione dell'Iva) l'aliquota del 3% (articolo 9, Tariffa Parte Prima) calcolata sul valore del finanziamento.

Più in generale, occorre osservare che questa applicazione dell'articolo 22 del Dpr 131 solo nella parte in cui dispone la tassazione dell'atto enunciato (e non nella parte in cui esplicita il presupposto di questa tassazione) sta diventando una questione ricorrente. Infatti, nel recente passato, nelle sentenze 15585/2010 («Il Sole 24 Ore», 12 settembre 2010) e 32516/2019 («Il Sole 24 Ore», 2 marzo 2020), emanate in tema di tassazione del finanziamento-soci in occasione di operazioni sul capitale sociale, la Cassazione aveva deciso nel senso della tassazione del finanziamento enunciato non accennando minimamente nemmeno allora al tema del presupposto impositivo.

Ora, dunque, questo orientamento non più episodico della giurisprudenza di legittimità desta notevole preoccupazione in quanto la notoria sotto-capitalizzazione delle imprese italiane (e, quindi, l'immane presenza di finanziamenti-soci, specie nei bilanci delle società a ristretta base sociale) genera l'indubbio timore che, ogni qualvolta si stipuli un atto nel quale "faccia capolino", direttamente o indirettamente, un finanziamento-soci, si renda a esso applicabile l'imposta di registro del 3 per cento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## NT+FISCO



### PROROGA DEGLI ATTI

## Il contraddittorio anticipa l'avviso

La proroga dei termini per la notifica (ma non per l'emissione) degli atti impositivi che scadono entro il 31 dicembre 2020 – stabilita dal Dl 34/2020 (decreto rilancio) – non tiene conto del nuovo istituto del contraddittorio

preventivo che parte dal 1° luglio 2020. Il nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 ha stabilito l'obbligo da parte degli uffici di invitare il contribuente al contraddittorio «prima di emettere un avviso di accertamento». Si è più volte segnalato sulle pagine de Il Sole 24 Ore che, a fronte di un intento legislativo certamente da apprezzare, il dato letterale della norma (dell'articolo 5-ter del Dlgs 218/1997) ha ridotto significativamente l'ambito di operatività di un principio così importante. Infatti, la norma esclude, in primo luogo, dall'obbligo di contraddittorio preventivo gli atti per i quali è

stato consegnato copia del processo verbale di constatazione. Ma non solo. Vengono esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo gli atti di accertamento parziali, quando, oggi, potenzialmente quasi tutti gli atti di accertamento dell'amministrazione finanziaria possono risultare, appunto, "parziali". Escludendo Pvc e atti di accertamento parziali, l'obbligo di esperire il contraddittorio preventivo viene così a trovare applicazione in ipotesi abbastanza circoscritte.

— Dario Deotto

Il testo integrale dell'articolo su: [ntplusfisco.ilssole24ore.com](http://ntplusfisco.ilssole24ore.com)

### GLI EFFETTI

## Operazioni di aumento di capitale con il rischio di un forte prelievo

### Possono essere pregiudicate le ricapitalizzazioni con conversione dei prestiti

La tassazione dell'enunciazione del finanziamento-soci può rappresentare un serio disincentivo all'effettuazione dell'aumento di capitale che, in base all'articolo 26 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio), comporta un credito d'imposta. Infatti, in un generalizzato panorama di sotto-capitalizzazione delle imprese medio-piccole, il ricorso alla prassi del finanziamento-soci al fine di dotare la società partecipata delle occorrenti risorse è una prassi seguita in una moltitudine di casi. A questa generalizzata prassi consegue che, quando c'è da patrimonializzare la società finanziata, una delle più usuali forme di liberazione delle sottoscrizioni effettuate in dipendenza di una delibera di aumento del capitale sociale è, appunto,

quella di "utilizzare" il finanziamento-soci: in altre parole, il socio dispone di compensare il suo credito rinveniente dal contratto di finanziamento-soci con il debito che gli deriva dalla sottoscrizione della delibera di aumento del capitale.

Se, dunque, l'enunciazione del finanziamento soci ne comportasse la tassazione, queste operazioni ne uscirebbero penalizzate. Tuttavia, nonostante la Cassazione, nelle uniche due occasioni in cui ha osservato questa materia (15585/2010; 32516/2019), abbia giudicato nel senso della tassazione dei finanziamenti enunciati in operazioni di aumento del capitale, si tratta di decisioni non condivisibili, per varie ragioni e, principalmente in quanto non si tiene conto di fattori che, invece, la legge impone di considerare quali presupposti della tassazione per enunciazione. In particolare:

- non ricorre il presupposto che l'atto enunciante (il verbale di assemblea) sia «posto in essere tra le stesse

parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione», per la semplice ragione che nel verbale (atto enunciante) non c'è una "parte" e che l'atto enunciato è un contratto che ha come parti il socio finanziatore e la società finanziata;

- presupposto della tassazione per enunciazione è che «gli effetti» dell'atto enunciato non «cessino in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione», ciò che invece puntualmente accade con il passaggio del finanziamento a capitale (il che estingue, infatti, per compensazione, il debito derivante dal finanziamento).

Occorre notare che la Cassazione non ha mai speso una sola parola su queste argomentazioni e, quindi, non le ha mai confutate: come se, insomma, la norma sulla tassazione per enunciazione fosse scritta sic et simpliciter, senza contenere le predette limitazioni alla sua operatività.

—A.Bu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA